

## **REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO**

(Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR n.122/2009)

**(Delibera Collegio Docenti n. 12 del 09/09/2020)**

### **Art. 1**

#### **Orario annuale personalizzato**

L'orario annuale personalizzato si ottiene moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale, previsto dai quadri orari di ogni indirizzo di studio, per il numero convenzionale di trentatré settimane di lezione.

Quest'anno l'orario delle lezioni comprende una quota in presenza e una quota a distanza in modalità sincrona o asincrona: entrambe concorrono a comporre il monte ore annuale, tenuto conto che anche nel piano orario previsto in presenza (seppur con rotazione di gruppi a distanza per alcune classi) il gruppo che segue l'attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe.

In caso di lockdown per aggravamento della situazione epidemiologia, si terrà conto della riduzione del monte ore di attività sincrone, così come previsto dalle Linee guida per la Didattica digitale integrata di cui all'allegato A del DM n. 89 del 7 agosto 2020 che saranno recepite nel PTOF nel Piano della Didattica Digitale Integrata, nonché di disposizioni normative eventualmente emanate in deroga all'articolo 14, comma 7 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009.

L'orario annuale personalizzato comprende anche:

- a. le ore programmate dal Consiglio di Classe per le attività extra curricolari (uscite didattiche, viaggi di istruzione, alternanza scuola lavoro per la parte eccedente le ore curricolari, attività di orientamento per la parte eccedente le ore curricolari, ecc.) oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe, anche in modalità didattica digitale integrata, comprendendo quindi sia le ore in presenza, sia quelle a distanza, comunque inserite nel registro elettronico;
- b. le assemblee studentesche d'Istituto;
- c. i periodi di ricovero in luoghi di cura o presso il proprio domicilio in cui lo/a studente/ssa segue momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati, predisposti dalla scuola, ovvero attività didattiche funzionanti all'interno dei luoghi di cura stessi (art. 11, DPR 122/2009) secondo le modalità di attivazione previsti dalla normativa vigente;
- d. eventuali giorni di assenza per allontanamento dalle lezioni in presenza o a distanza, nonché sospensioni temporanee dalle lezioni a distanza, comminate dagli organi competenti come previsto dal regolamento disciplinare.

Per i casi in cui è previsto il PEI si fa riferimento al monte ore in esso definito.

Per gli alunni ammessi a frequentare le lezioni dopo l'inizio dell'anno scolastico l'orario annuale personalizzato è riferito al giorno di ammissione alla frequenza.

Per gli alunni del corso serale si fa riferimento al piano formativo di cui all'articolo 5,

comma 1, lettera e) del DPR n. 263 del 29 ottobre 2012.

## **Art. 2**

### **Calcolo del limite delle assenze ed esclusione dallo scrutinio**

Il numero totale delle ore di assenza non dovrà essere superiore al 25% dell'orario annuale personalizzato, comprensivo delle lezioni in presenza e a distanza; il superamento di tale limite, tenuto conto delle deroghe riconosciute negli articoli successivi, comporta l'esclusione dello/a studente/ssa dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva ovvero all'esame finale.

Il numero totale delle ore di assenza ricomprende:

- e. le entrate posticipate e le uscite anticipate;
- f. le assenze riferite alle attività extra curriculari programmate dal Consiglio di Classe (all'art 1 punto b);

Agli/le studenti/esse che si trasferiscono da altri istituti nel corso dell'anno scolastico saranno computate le assenze maturate nella scuola di provenienza.

## **Art. 3**

### **Assenze ammesse alla deroga**

La deroga al limite delle assenze è prevista per i casi debitamente documentati, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Possono essere ammesse alla deroga le assenze che riguardano:

- g. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero, in day hospital o cure domiciliari) che comportino un'assenza continuativa oppure ricorrente, ma legata allo stesso ciclo di cure e/o terapie, nonché periodi di assenza per malattia correlati all'emergenza sanitaria Covid-19, documentati da certificazione medica di rientro;
- h. fruizione della legge 104/92;
- i. donazioni di sangue;
- j. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- k. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- l. gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, lutto dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
- m. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- n. per le studentesse e gli studenti dei corsi serali: motivi di lavoro che potrebbero comportare periodi di assenza continuativi documentati dall'azienda come indifferibile esigenza di servizio. Ai fini della validità della documentazione fornita, questa dovrà presentare tutte le informazioni atte ad identificare la tipologia del rapporto di lavoro con l'indicazione dell'orario di servizio che impedisce la frequenza alle lezioni. Per i lavoratori autonomi gli impegni lavorativi che pregiudicano la frequenza devono intendersi di

carattere eccezionale ed efficacemente documentati. La documentazione deve essere presentata con cadenza bimestrale.

Le richieste di deroga debitamente documentate vanno presentate dai genitori/tutori/affidatari delle studentesse e degli studenti ovvero dai/lle diretti/e interessati/e (se maggiorenni), per il tramite della segreteria didattica, al Dirigente Scolastico che accerta la sussistenza (compie il controllo formale) dei requisiti. L'accoglimento della deroga deve essere deliberato dal Consiglio di Classe e verbalizzato in sede di scrutinio.